

Regolamento elettorale per l'elezione o, limitatamente ai datori di lavoro, la designazione dei Delegati costituenti l'Assemblea di FONDEMAIN

PAGINA BIANCA

Art. 1
Indizione delle elezioni

1. Almeno 4 mesi prima della scadenza del mandato dei componenti l'Assemblea dei Delegati, ovvero nel termine di due settimane dal verificarsi dell'ipotesi di anticipato scioglimento dell'Assemblea, il Presidente ed il Vice Presidente del "Fondo Pensione Complementare per i lavoratori operanti nel territorio della Regione Autonoma Valle d'Aosta" (di seguito denominato Fondo), in forma abbreviata FONDEMAIN, stabiliscono di comune accordo il periodo di svolgimento delle elezioni per il rinnovo dell'Assemblea, informandone entro 10 giorni tutte le organizzazioni sindacali e le associazioni datoriali stipulanti l'accordo istitutivo del Fondo, o successivi accordi integrativi dello stesso, nonché i datori di lavoro associati.
2. Il Presidente del Fondo provvede a informare i lavoratori mediante comunicazione ai datori di lavoro associati, che ne dovranno dare adeguata pubblicità e che provvederanno all'affissione del comunicato negli appositi albi.

Art. 2
Delegati e comparti elettorali

Le elezioni si svolgono per comparti elettorali separati per la componente relativa ai datori di lavoro e per la componente relativa ai lavoratori, al fine di eleggere rispettivamente venti delegati in rappresentanza dei datori di lavoro e venti delegati in rappresentanza dei lavoratori.

Art. 3
Commissione elettorale

1. Entro 20 giorni dalla data di presentazione delle liste elettorali di cui all'art. 4, comma 6, per l'elezione dei delegati in rappresentanza dei lavoratori, il Presidente del Fondo, verificata insieme con il Vice Presidente del Fondo la validità delle liste elettorali, insedia una Commissione elettorale formata da quattro membri, di cui due concordemente designati dai componenti del Consiglio di amministrazione in rappresentanza dei lavoratori e due concordemente designati dai componenti del Consiglio stesso in rappresentanza dei datori di lavoro.
La carica di membro della Commissione elettorale è incompatibile con quella di componente del Consiglio di amministrazione. I candidati non possono fare parte della Commissione elettorale.
La Commissione elettorale nomina al suo interno un Presidente ed un Vice-Presidente, rispettivamente e a turno tra i membri designati dai componenti del Consiglio di amministrazione in rappresentanza dei lavoratori e i membri designati dai componenti del Consiglio stesso in rappresentanza dei datori di lavoro.
2. Ai lavori della Commissione elettorale possono partecipare altresì:
 - per lo svolgimento delle procedure elettorali previste dal presente regolamento relative alla elezione dei delegati in rappresentanza dei lavoratori, un rappresentante per ogni lista presentata, normalmente scelto tra i proponenti e comunque all'infuori dei candidati;
 - per lo svolgimento delle procedure elettorali previste dal presente regolamento relative alla elezione o designazione dei delegati in rappresentanza dei datori di lavoro, almeno un rappresentante per ognuno dei settori lavorativi di cui all'art. 8, comma 2, nominato concordemente dalle Associazioni datoriali interessate, scelto all'infuori dei candidati.
3. Il Presidente del Fondo rimette alla Commissione elettorale gli elenchi dei lavoratori aventi diritto al voto suddivisi per datori di lavoro e per i settori lavorativi di cui agli artt. 4, comma 2, e 8, comma 2.
4. In conformità a quanto stabilito dal presente Regolamento, la Commissione elettorale predisponde:
 - a) le schede per la votazione dei delegati da eleggere in rappresentanza dei lavoratori, sulla base delle liste elettorali presentate;
 - b) i moduli per la comunicazione dei delegati eletti o designati in rappresentanza dei datori di lavoro.

5. Almeno un mese prima dalla data delle elezioni, la Commissione elettorale trasmette:
- ai datori di lavoro associati, per l'elezione dei delegati in rappresentanza dei lavoratori:
 - a) gli elenchi dei lavoratori aventi diritto al voto;
 - b) un congruo numero di schede elettorali, annotando per ciascun datore di lavoro il numero delle schede inviate;
 - c) le istruzioni da seguire nelle procedure di voto, definite dalla Commissione per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, al fine, in particolare, di garantire la segretezza delle votazioni dei lavoratori;
 - d) le liste dei candidati della componente dei lavoratori dell'Assemblea che dovranno rimanere esposte in luoghi visibili ed accessibili a tutti presso tutti i datori di lavoro associati, almeno nei quindici giorni precedenti l'inizio delle elezioni;
 - alle Associazioni datoriali interessate, per l'elezione o la designazione dei delegati in rappresentanza dei datori di lavoro, i moduli per la comunicazione dei delegati eletti o designati nonché le relative istruzioni.

TITOLO I

Elezioni dei delegati in rappresentanza dei lavoratori

Art. 4

Modalità di elezione dei delegati dei lavoratori

1. Hanno diritto al voto e sono, altresì, eleggibili tutti i lavoratori associati ad un mese dalla data di indizione delle elezioni.
2. Per le elezioni dei delegati in rappresentanza dei lavoratori associati, il comparto elettorale è suddiviso in sei collegi elettorali corrispondenti ai seguenti settori lavorativi: 1) agricoltura, 2) artigianato, 3) industria, 4) commercio, turismo e terziario privato e trasporti, 5) settore pubblico, 6) lavoratori parasubordinati.
3. Il numero dei delegati assegnati al comparto elettorale della componente dei lavoratori viene quindi ulteriormente ripartito fra i sei collegi elettorali anzidetti in misura proporzionale al numero dei lavoratori associati occupati nel relativo settore lavorativo al momento della indizione delle elezioni, posto che il numero di delegati assegnati al collegio elettorale "lavoratori parasubordinati" non può comunque essere superiore a 1/4 del totale dei delegati assegnati al comparto elettorale della componente dei lavoratori.
4. Nella ripartizione proporzionale dei delegati da assegnare ai collegi elettorali per settori lavorativi, i delegati non assegnati con quoziente pieno sono assegnati ai collegi elettorali per settori lavorativi con i resti più alti.
Qualora, anche all'esito del computo dei resti, ad un collegio non venga assegnato almeno un delegato, esso non si costituisce quale collegio elettorale separato e concorre a formare un unico collegio elettorale insieme con il collegio di consistenza numerica immediatamente superiore.
5. L'assegnazione ai vari collegi elettorali del numero dei delegati viene effettuata dal Presidente e dal Vice Presidente del Fondo in conformità ai criteri suddetti e comunicata contestualmente alla indizione delle elezioni.
6. Almeno due mesi prima della data di inizio delle elezioni dovranno essere presentate al Presidente del Fondo le liste di candidatura per i singoli collegi per l'elezione dei delegati in rappresentanza dei lavoratori.
7. All'elezione dei delegati in rappresentanza dei lavoratori possono concorrere:
 - a) liste presentate singolarmente o congiuntamente da Organizzazioni sindacali sottoscrittrici dell'accordo istitutivo, o di successivi accordi integrativi dello stesso, che rappresentino lavoratori associati;
 - b) liste sottoscritte da almeno 50 lavoratori associati occupati nell'ambito dello stesso settore lavorativo o da un numero di elettori che rappresenti almeno il 20% di un settore lavorativo.
8. Al fine di garantire un'adeguata riserva di sostituzioni secondo quanto previsto dall'art. 7, le liste possono contenere un numero di candidati fino a due volte il numero dei delegati da eleggere nel collegio elettorale.

Art. 5
Modalità di votazione dei delegati dei lavoratori

1. Ricevuta la comunicazione della indizione delle elezioni, i datori di lavoro devono fornire ai lavoratori associati adeguata informazione, anche ai fini della presentazione delle liste, circa le date e le modalità di svolgimento delle elezioni.
2. La votazione avviene nel seggio costituito presso i locali del datore di lavoro se vi siano addetti almeno venticinque lavoratori associati, secondo le modalità concordate tra datore di lavoro e, se presenti, le rappresentanze sindacali oppure i lavoratori interessati.
3. Per i lavoratori occupati in unità di minori dimensioni, la votazione avviene tramite altre modalità individuate dalla Commissione elettorale.
4. Le operazioni di voto devono svolgersi nell'arco di tre giorni lavorativi consecutivi, nel periodo definito ai sensi dell'art. 1, comma 1.
5. Il voto viene espresso con voto di lista e/o, nell'ambito di una medesima lista, per preferenze nominative.
6. Entro cinque giorni dalla conclusione delle operazioni di voto, il seggio trasmette tramite il datore di lavoro alla Commissione elettorale, in busta chiusa a mezzo raccomandata (anche a mano) o corriere espresso, il plico contenente le schede utilizzate per le votazioni dei delegati in rappresentanza dei lavoratori, unitamente agli elenchi attestanti la relativa votazione, il numero delle schede elettorali utilizzate e di quelle non utilizzate.
7. La Commissione elettorale, su mandato del Consiglio di amministrazione del Fondo, può adottare modalità di votazione elettronica e/o per corrispondenza, anche in deroga a quanto disposto dai precedenti commi del presente articolo, definendo le relative procedure.

Art. 6
Scrutinio e proclamazione dei risultati

1. Trascorsi almeno dieci giorni dalla conclusione delle operazioni di voto, la Commissione elettorale procede all'apertura dei plichi contenenti il materiale elettorale di cui all'art. 5, comma 6.
2. Per l'elezione dei delegati in rappresentanza dei lavoratori, la Commissione elettorale procede allo spoglio delle schede, separatamente per settori lavorativi, verificando la regolarità delle operazioni elettorali.
3. L'attribuzione a ciascuna delle liste presentate dei posti di delegato in rappresentanza dei lavoratori viene effettuata mediante ripartizione del numero complessivo dei posti assegnati ai singoli collegi elettorali, in proporzione al numero dei voti conseguiti da ciascuna lista; i posti non attribuiti con quoziente pieno o per mancanza di candidati sono attribuiti alle liste con i resti più alti.
4. Lo scrutinio viene effettuato computando il numero dei voti conseguiti da ciascuna lista e, nell'ambito di ogni lista, le preferenze conseguite da ciascun candidato. L'attribuzione dei posti di delegato in rappresentanza dei lavoratori ai candidati di ciascuna lista viene effettuata sulla base delle preferenze nominative ottenute.
5. Il voto non è valido qualora la scheda:
 - a) non sia quella predisposta dalla Commissione elettorale;
 - b) presenti segni o scritte non attinenti all'esercizio del voto;
 - c) riporti contrassegni su più liste;
 - d) non rechi alcun segno (scheda bianca).
6. La Commissione elettorale procede allo spoglio delle schede, allo scrutinio dei voti ed alla proclamazione dei risultati redigendo il relativo verbale di avvenuta elezione con indicazione dei nominativi dei candidati eletti in rappresentanza dei lavoratori; il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Vice Presidente della Commissione stessa, viene inviato al Consiglio di Amministrazione.
7. Dei risultati elettorali la Commissione dà comunicazione ai delegati eletti, alle organizzazioni sindacali ed alle associazioni datoriali interessate nonché ai datori di lavoro associati, che ne dovranno dare adeguata pubblicità e che provvederanno all'affissione del comunicato negli appositi albi. Con l'invio del verbale di avvenuta elezione e la comunicazione dei risultati agli eletti, la Commissione elettorale cessa le proprie funzioni, salvo quanto previsto dal comma successivo in tema di contestazioni.
8. La Commissione elettorale esamina e risolve in un'unica istanza eventuali casi di contestazione su ricorso di candidati non eletti, da proporsi nel termine di 15 giorni dall'invio del verbale di avvenuta elezione.

Art. 7
Sostituzione dei delegati dei lavoratori

1. Nel caso in cui un delegato in rappresentanza dei lavoratori venga a cessare dalla carica per decadenza ai sensi dello Statuto del Fondo, ovvero per morte, impedimento fisico o rinuncia, subentra nella carica il primo candidato non eletto nella rispettiva lista di appartenenza.
2. Qualora, per effetto di successive sostituzioni, siano esauriti i nominativi di riserva, si procede alla sostituzione mediante nuova elezione del delegato da parte del relativo collegio elettorale, con le stesse modalità e procedure stabilite agli artt. 4 e 5.

Elezione o designazione dei delegati in rappresentanza dei datori di lavoro

Art. 8
Modalità di elezione o designazione dei delegati dei datori di lavoro

1. Le Associazioni datoriali sottoscrittrici dell'accordo istitutivo, o di successivi accordi integrativi dello stesso, promuovono unitamente ai datori di lavoro associati ad un mese dalla data di indizione delle elezioni, incontri con i datori stessi, nell'ambito di ogni settore lavorativo di cui al comma 2 del presente articolo, per l'elezione o la designazione dei delegati in rappresentanza dei datori di lavoro, da effettuarsi entro il periodo stabilito ai sensi dell'art. 1, comma 1. Al fine di garantire un'adeguata riserva di sostituzioni, devono essere eletti o designati altrettanti delegati supplenti che subentrano alla carica nei casi previsti all'art. 11.
2. Per le elezioni dei delegati in rappresentanza dei datori di lavoro associati, il relativo comparto elettorale è suddiviso in sei collegi elettorali corrispondenti ai seguenti settori lavorativi: 1) agricoltura, 2) artigianato, 3) industria, 4) commercio, turismo e terziario privato e trasporti 5) settore pubblico, 6) lavoratori autonomi.
3. Il numero dei delegati assegnati al comparto elettorale della componente dei datori di lavoro viene quindi ulteriormente ripartito fra i sei collegi elettorali anzidetti in misura proporzionale al numero dei lavoratori associati occupati nel relativo settore lavorativo al momento della indizione delle elezioni, posto che il numero di delegati assegnati al collegio elettorale "lavoratori autonomi" non può comunque essere superiore a 1/4 del totale dei delegati assegnati al comparto elettorale della componente dei datori di lavoro.
4. Nella ripartizione proporzionale dei delegati da assegnare ai collegi elettorali per settori lavorativi, i delegati non assegnati con quoziente pieno sono assegnati ai collegi per settori lavorativi con i resti più alti.
Qualora, anche all'esito del computo dei resti, ad un collegio non venga assegnato almeno un delegato, esso non si costituisce quale collegio elettorale separato e concorre a formare un unico collegio elettorale insieme con il collegio di consistenza numerica immediatamente superiore.
5. L'assegnazione ai vari collegi elettorali del numero dei delegati viene effettuata dal Presidente e dal Vice Presidente del Fondo in conformità ai criteri suddetti e comunicata contestualmente alla indizione delle elezioni.

Art. 9
Modalità di individuazione dei delegati dei datori di lavoro

1. Ricevuta la comunicazione della indizione delle elezioni, le associazioni datoriali sottoscrittrici dell'accordo istitutivo, o di successivi accordi integrativi dello stesso, unitamente ai datori di lavoro associati devono procedere ad individuare e definire concordemente le date e le modalità di svolgimento degli incontri di cui all'art. 8, comma 1.
2. Entro cinque giorni dall'effettuazione degli incontri di cui all'art. 8, comma 1, le Associazioni datoriali interessate devono trasmettere alla Commissione elettorale, in busta chiusa a mezzo raccomandata (anche a mano) o corriere espresso, le comunicazioni con l'indicazione dei delegati eletti o designati in rappresentanza dei datori di lavoro, redatte in base ai moduli predisposti dalla Commissione elettorale ai sensi dell'art. 3, comma 4, lett. b).

Art. 10

Verifica della documentazione e proclamazione dei risultati

1. Trascorsi almeno dieci giorni dal termine del periodo di cui all'art. 1, comma 1, la Commissione elettorale procede alla apertura delle buste contenenti le comunicazioni delle Associazioni datoriali interessate con l'indicazione dei delegati eletti o designati in rappresentanza dei datori di lavoro.
2. La Commissione elettorale procede alla verifica della completezza e regolarità delle comunicazioni dei delegati eletti o designati in rappresentanza dei datori di lavoro.
3. L'attribuzione dei posti di delegato in rappresentanza dei datori di lavoro viene effettuata in base alle comunicazioni pervenute alla Commissione elettorale dalle Associazioni datoriali, nel rispetto di quanto previsto all'art. 9, comma 2, sulla base degli esiti degli incontri di cui all'art. 8, comma 1.
4. La Commissione elettorale procede alla verifica delle comunicazioni ed alla proclamazione dei risultati redigendo il relativo verbale con indicazione dei nominativi dei candidati eletti o designati in rappresentanza dei datori di lavoro; il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Vice Presidente della Commissione stessa, viene inviato al Consiglio di Amministrazione.
5. Dei risultati elettorali la Commissione dà comunicazione ai delegati eletti o designati, alle organizzazioni sindacali ed alle associazioni datoriali interessate nonché ai datori di lavoro associati, che ne dovranno dare adeguata pubblicità e che provvederanno all'affissione del comunicato negli appositi albi. Con l'invio del verbale di cui al comma 4 del presente articolo e la comunicazione dei risultati ai delegati eletti o designati, la Commissione elettorale cessa le proprie funzioni, salvo quanto previsto dal comma successivo in tema di contestazioni.
6. La Commissione elettorale esamina e risolve in un'unica istanza eventuali casi di contestazione su eventuali ricorsi, da proporsi nel termine di quindici giorni dall'invio del verbale di cui al comma 4 del presente articolo.

Art. 11

Sostituzione dei delegati dei datori di lavoro

1. Nel caso in cui un delegato in rappresentanza dei datori di lavoro venga a cessare dalla carica per decadenza ai sensi dello Statuto del Fondo, ovvero per morte, impedimento fisico o rinuncia, subentra nella carica il candidato supplente eletto o designato nel rispettivo collegio nell'ambito del settore lavorativo di riferimento.
2. Qualora, per effetto di successive sostituzioni, siano esauriti i nominativi di riserva, si procede alla sostituzione mediante nuova elezione o designazione del delegato da parte del relativo collegio elettorale, con le stesse modalità e procedure stabilite agli artt. 8 e 9.